



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO  
Provincia di Varese  
Settore Polizia Locale ed Amministrativa  
COMANDO POLIZIA LOCALE



ORDINANZA N. 142 DEL 18/08/2023

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

(Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 12.06.2023 all'oggetto "Istituzione della zona a traffico limitato in località "Borgo storico di Laveno" - Indirizzi per la regolamentazione della circolazione e della sosta";

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario provvedere all'emissione di apposita ordinanza;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- 1) ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 12.06.2023, è istituita una zona a traffico limitato (ZTL), denominata "Borgo storico di Laveno", nelle seguenti vie e piazze:
  - via Tinelli, dall'intersezione con via San Fermo a piazza Fontana
  - via Lumaca;
  - piazza Fontana;
  - via Gramsci, da dopo il civico n. 1 a piazza Fontana
  - via della Pergola;
  - via Caprera, dall'intersezione con via Tinelli all'intersezione con via al Motto;
  - via Vararo dall'intersezione con via Caprera al civico n. 8;
- 2) la ZTL è in vigore dalle ore 00:00 alle ore 10:30, dalle 12:30 alle 15:30 e dalle 17:30 alle 24:00, tutti i giorni feriali e festivi;
- 3) negli orari in cui è in vigore la ZTL il **transito** e la **sosta** sono consentiti ai veicoli dei **residenti** ed **equiparati** (coloro che, ex art. 43 del codice civile, hanno dimora abituale in un'unità immobiliare a uso esclusivamente abitativo) e dei **proprietari di immobili** muniti di apposita autorizzazione, a titolo gratuito e senza assegnazione di stalli di sosta in forma nominativa;
- 4) agli aventi diritto come indicati al punto 3) saranno rilasciate, a seguito di richiesta, autorizzazioni di transito e sosta. Le autorizzazioni avranno durata di 12 mesi dalla data di rilascio;
- 5) nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicati i numeri di targa dei veicoli per i quali la stessa viene richiesta. Alla richiesta dovranno inoltre essere allegati:
  - **per tutti coloro che non sono intestatari dei veicoli (siano essi residenti, equiparati ai residenti o proprietari di immobili)** una copia del contratto di noleggio a lungo termine intestato al richiedente, oppure una copia del contratto di leasing, oppure una dichiarazione del datore di lavoro di uso esclusivo del veicolo aziendale in favore del richiedente, oppure la dichiarazione da parte dell'intestatario del veicolo di uso esclusivo dello stesso in favore del richiedente;
  - **per gli equiparati ai residenti (in qualsiasi caso)**, copia del titolo comprovante la disponibilità dell'unità immobiliare (contratto d'affitto, oppure dichiarazione di familiare residente, oppure dichiarazione del proprietario dell'immobile);
- 6) è possibile richiedere alla Polizia Locale autorizzazione temporanee per lavori, manutenzioni ed emergenze;
- 7) negli orari in cui è in vigore la ZTL è imposto l'obbligo di esposizione dell'autorizzazione di transito e sosta di cui al punto 4);
- 8) nelle vie e nelle piazze all'interno della ZTL, come indicate al punto 1), la sosta è consentita esclusivamente negli appositi stalli;
- 9) sono esentati dall'osservanza dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione nella ZTL i conducenti di:
  - veicoli a servizio di disabili che espongono l'apposito contrassegno di parcheggio per disabili;
  - autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia e antincendio;
  - ambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma e di organi, nell'espletamento di servizi urgenti d'istituto;
  - ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida;

- 10) le sanzioni per la violazione alla regolamentazione della ZTL sono quelle previste dagli artt. 7, commi. 9 e 14, e 158, commi 2 e 6, del Codice della Strada;
- 11) è istituito il senso unico di marcia:
- in via Gramsci, da dopo il civico n. 1 fino a piazza Fontana ed in tale senso;
  - in piazza Fontana, da via Gramsci a via Tinelli ed in tale senso;
  - in via Tinelli, da piazza Fontana fino all'ingresso dell'area di sosta sita dopo il civico n. 12 ed in tale senso.

### DISPONE

- 1) **l'apposizione della segnaletica stradale** di cui all'elenco allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale. Si rammenta che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. L'apposizione dovrà essere effettuata a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 2) **la revoca** di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Comando Polizia Locale di Laveno Mombello;
- Stazione Carabinieri di Laveno Mombello;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Settore Polizia Locale ed Amministrativa dott. Alessandro Alberti.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 18/08/2023



Il Responsabile del Settore  
(dott. Alessandro Alberti)